

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 03.02.2015 n. 102

Materia: irripetibilità somme pensionistiche

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi	Presidente
dott. Nicola Leone	Consigliere
dott.ssa Rita Loreto	Consigliere
dott.ssa Emma Rosati	Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico d'appello iscritto al n. 45540 del registro di Segreteria, proposto dal Ministero della DIFESA-Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, con sede in Viale dell'Esercito, n.186 -00143 ROMA, rappresentato e difeso – in base al decreto di attribuzione d'incarico in data 23 dicembre 2011 - dal Direttore della 2^a Divisione, dott.ssa Maria DE PAOLIS, AVVERSO la sentenza n.224/2012, depositata il 21 febbraio 2012, del Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO, CONTRO l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2014, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI, nonché il dott. Michele GRISOLIA, su delega del Direttore Generale, dott.ssa Maura PAOLOTTI, per il MINISTERO DIFESA, che ha chiesto l'accoglimento dell'appello, riportandosi all'atto scritto e precisando la non debenza delle somme in restituzione all'INPS per difetto di giurisdizione della Corte dei conti nella

materia di rivalsa, a favore del giudice ordinario; in subordine, ha insistito per la violazione del principio del contraddittorio e sul difetto di agire da parte dell'INPS, non potendosi pensare che le sopravvenienze passive (ai fini del ripianamento di cui alla legge di stabilità 2012) non riguardino anche le pensioni; udito altresì il dott. Vincenzo BOVE, su delega del Direttore Centrale dott. Antonello CRUDO, che si è riportato alla memoria scritta e ha insistito, conclusivamente, sul rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.

Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con l'impugnata sentenza sono state dichiarate irripetibili le somme trattenute al pensionato, sig. C. I., già dipendente del Ministero DIFESA, pari a euro 6.222,49 (somma discendente da conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e t.p. definitivo, relativo al periodo intertemporale, 1992/2007), con obbligo di restituzione da parte dell'INPS della sorte capitale e con contestuale condanna nei confronti dell'Amministrazione della DIFESA (assente e non rappresentata alla pubblica udienza di discussione del caso all'esame) a rifondere all'INPS le somme dichiarate irripetibili, atteso il suo operato tardivo e la responsabilità dell'indebito.

Con atto d'appello, depositato il 19 aprile 2013, il Ministero della DIFESA si è gravato avverso l'epigrafata sentenza, deducendo in diritto: Violazione e falsa applicazione art.8-comma 2-DPR n.538/1986. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di azione di rivalsa nei confronti di Amministrazione statale. Violazione del principio del contraddittorio ex art.101 cpc, atteso che la domanda accolta è stata proposta dall'INPS solo con la memoria di costituzione, senza previa notifica al Ministero della DIFESA. Violazione art.2 - comma 5 - L. n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), attesa l'inammissibilità della domanda di rivalsa per carenza d'interesse. Conclusivamente, il Ministero della DIFESA ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce il diritto di rivalsa dell'INPS, in via pregiudiziale, per difetto di giurisdizione del giudice contabile; in via subordinata, per l'inammissibilità della domanda di rivalsa stessa sussistendo violazione del principio del contraddittorio e carenza di interesse ad agire.

Con memoria difensiva depositata il 14 ottobre 2014, l'INPS – dopo aver ribadito il proprio ruolo di ordinatore secondario della spesa - ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti per la rivalsa, ha criticato la carenza d'interesse, attesa l'assoluta autonomia gestionale fra i due enti pubblici, che impedisce di ritenere che il ripianamento delle erogazioni non dovute sia una semplice 'partita di giro'. L'Istituto previdenziale ha interesse, quindi, a tutelare il proprio bilancio economico e finanziario. Conclusivamente, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ove questa ha

stabilito l'obbligo dell'ordinatore primario della spesa a rifondere all'Istituto previdenziale le somme dichiarate irripetibili.

Considerato in

DIRITTO

L'appello all'esame merita accoglimento.

La questione dell'integrità del contraddittorio precede tutte le altre.

A norma dell'art.101 cpc infatti il giudice non può statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Nel caso all'esame risulta che la domanda di rivalsa proposta dall'Ente previdenziale è stata avanzata dall'INPS per la prima volta solo con la memoria di costituzione, senza previa, necessaria notifica al Ministero della DIFESA.

Si tratta infatti di 'domanda nuova' rivolta non nei confronti dell'originario attore ma nei confronti di altro soggetto, chiamato in giudizio dal convenuto principale; poiché questa nuova domanda amplia la materia del contendere – inizialmente limitata alla dichiarazione di irripetibilità di un indebito pensionistico, azionata fra ex dipendente e ente erogatore della pensione – oltre all'originario rapporto processuale, se ne instaura un secondo, ulteriore, rapporto processuale accessorio, di garanzia, di cui (di questo secondo rapporto) **unici e necessari contraddittori** sono la parte che ha provocato l'intervento del terzo (INPS) e quest'ultimo (Ministero DIFESA), che, in particolare, non ha potuto esperire le sue difese.

Questo Collegio ritiene perciò, in accoglimento dell'appello del Ministero della DIFESA sotto il profilo della carenza di contraddittorio, che il giudizio debba essere rinviato al primo giudice, - per difetto di regolare notifica al Ministero della DIFESA, non effettuata nelle forme di legge – affinché – in diversa composizione - decida sulla questione controversa a contraddittorio integro.

Regolazione delle spese al definitivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

ACCOGLIE

L'appello del Ministero della DIFESA, sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio ex art.101 cpc, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza in ordine alla irripetibilità delle somme indebite e annulla la medesima sentenza impugnata, nella parte in cui ha condannato il Ministero della DIFESA a titolo di rivalsa nei confronti dell'INPS.

ORDINA

Il rinvio degli atti processuali al GUP di prime cure perché decida sulla domanda a contraddittorio integro.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014